



GO FOR IT!

FIN. PET. MONEY TRANSFER SRL.

Sede Centrale

Via Porpora, 12 · 20131 Milano, Italia

Telefono +39 02 40042091

Fax +39 02 29533874

internationalmoneytransfer

WWW.SITEUROPA.COM

SPETT.LE
MINISTERO DEL TESORO
ALLA C.A. EGR. Dott. Federico Luchetti
Dirigente Ufficio IV Direzione V
00100 Roma

E p.c. SPETT.LE
A.F.I.N.
Alla C.a. Egr. Dott. De Vito
Via email : **mail@afin.it**

Milano, li 07 Maggio 2012

Lettera inoltrata via mail all' indirizzo : **dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it**

OGGETTO : RETE AGENZIALE DI FIN.PET.MONEY TRANSFER SRL REQUISITI DI ACCESSO AL NUOVO ORGANISMO DI VIGILANZA O.A.M. PER AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA PER I SERVIZI DI PAGAMENTO .

Fin.Pet. Money Transfer Srl (di seguito Fin.Pet e/o IP Istituto di Pagamento) in persona del proprio Presidente , ai fini della presente rappresentata dal procuratore in carica, intende rivolgere allo Spettabile Ministero in indirizzo le proprie osservazioni e criticita' alle disposizioni di iscrizione degli agenti in attivita' finanziaria al nuovo organismo di vigilanza degli stessi, c.d. O.A.M., di recente costituzione e operativita'.

Intendiamo premettere che Fin.Pet e' Istituto di Pagamento con oggetto sociale esclusivo la prestazione del servizio di rimessa di danaro (c.d. Money transfer), autorizzato da Banca di Italia con provvedimento del 06 Dicembre 2011.

Al momento, Fin.Pet sta attuando una politica di importante e impegnativa espansione commerciale sia in Italia che all' estero entro i maggiori Paesi aderenti all' Unione Europea in ottemperanza al principio di libera prestazione di servizi previsto dalle disposizioni di vigilanza in vigore.

In particolare, Fin.Pet e' gia' Istituto di pagamento autorizzato alla prestazione del servizio di money transfer per il tramite di sola rete agenziale anche in Spagna , con registrazione presso l' elenco degli Istituti di pagamento senza stabile organizzazione tenuto dal Banco di Spagna, con decorrenza dal 16 Aprile u.s.

Premesso quanto sopra, allo scopo di far conoscere a quanti sono destinatari della presente, l' ambito di attivita' di Fin.Pet in Italia ed entro i Paesi dell' UE, quale sintomo della volonta' e del costante impegno tesi alla crescita e all' implementazione della propria struttura sia interna che periferica, tramite la presente intendiamo cogliere la preziosa opportunita' offerta dal Ministero per rendere le nostre osservazioni e porre in evidenza le criticita' che a nostro giudizio sono proprie delle disposizioni di adesione al nuovo organo di vigilanza della nostra rete agenziale, ossia l'

O.A.M.

Abbiamo esaminato con attenzione e spirito allo stesso modo critico e costruttivo quanto previsto dal Decreto in fase di consultazione in tema di requisiti di accesso al nuovo organismo di vigilanza e all'esito, vogliamo esprimere le nostre osservazioni secondo quanto segue :

1. I nostri mandatarari saranno iscritti nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento ai sensi dell'art. 128 quater , comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, nr. 385.

Ne consegue che in quanto mandatarari di FinPet quale IP italiano dovranno obbligatoriamente attenersi alle disposizioni di registrazione e vigilanza del nuovo organismo. In particolare, gli stessi saranno obbligati alla preventiva registrazione tramite PEC (posta elettronica certificata) e correlativa firma digitale , dovranno versare contestualmente un cospicuo contributo di adesione all'OAM , dovranno versare il contributo di iscrizione all'Universita' Telematica per la frequentazione del corso di abilitazione all'attivita' di agenti in attivita' finanziaria e, a seguire , dovranno sostenere un esame di abilitazione.

2. Tutto questo, solo ed esclusivamente per gli agenti gia' mandatarari di FinPet e per quelli che vorranno diventarlo in futuro.

3. Vogliamo fare presente l'importante ed evidente natura discriminatoria di tali disposizioni, previste solo ed esclusivamente per gli Istituti di Pagamento autorizzati in Italia da Banca di Italia, proprio come Fin.Pet.

4. Vogliamo fare presente che nessuno degli agenti di FinPet e' alla stessa legato da mandato con vincolo di esclusiva e che tutti esercitano l'attivita' di agenti per il servizio di money transfer in regime di plurimandato.

5. Vogliamo fare presente che gli agenti mandatarari per il servizio di prestazione di danaro (c.d. money transfer) esercitano in Italia tale attivita' secondo il principio del plurimandato, rientrando gli stessi nella clausola di esenzione dell'obbligo di attivita' in esclusiva e/o monomandato di cui all'art. 128- quater, comma 6, del D.Lgs 141/2010 . Plurimandato evidentemente significa che il medesimo agente e' contemporaneamente mandatario di piu' Istituti di Pagamento, italiani o esteri. Ossia, il medesimo agente e' iscritto nell'albo di cui all'art. 114 septies proprio del singolo Istituto di Pagamento in corrispondenza dello specifico codice ABI . Questo per gli IP italiani.

Per gli IP esteri significa che quello stesso agente e' iscritto nell'elenco di pertinenza tenuto dall'Autorita' di Vigilanza estera che ha emesso l'autorizzazione alla prestazione dell'attivita' di rimessa di danaro nel Paese di origine e ha poi comunicato a Banca di Italia l'intenzione di voler svolgere l'attivita' medesima in Italia a mezzo di agenti in attivita' finanziaria, con o senza stabile organizzazione.

6. L'art. 1 lettera h) del Decreto in consultazione non menziona affatto gli IP comunitari che operano in Italia lasciando quindi un vuoto interpretativo che allo stato non consente alcuna estensione analogica di tale disposto .

7. Tutto questo per giustificare con dati di fatto il timore nascente dalla previsione che buona parte degli agenti sceglieranno la via piu' breve ossia interrompere o addirittura non sottoscrivere alcun mandato con FinPet quale IP italiano. La prevedibile conseguenza sara' la perdita della posizione di mercato gia' conquistata e lo sfumare delle potenzialita' di crescita e sviluppo in Italia.

Ribadiamo che Fin.Pet ha al momento un obbligo di esclusivita' statutaria di oggetto sociale prescritta da Banca di Italia in sede di istruttoria di autorizzazione e passaggio dal vecchio elenco di cui all'art. 106 TUB all'art. 114 septies.

Non ci e' quindi consentito al momento differenziare l'offerta di servizio al pubblico se non attraverso un'apposita e ulteriore istanza a Banca di Italia. Ma, certamente, non si tratta di progetti realizzabili a breve termine e senza l'impiego di nuovi capitali e la previsione di piu' articolati presidi antiriciclaggio e di vigilanza interna .

Non comprendiamo la ratio di tale previsione e di tale limitazione ai soli IP italiani, attesa la presenza ormai consolidata sul mercato italiano di IP comunitari autorizzati all'estero e operanti in

Italia in forza del c.d. Passaporto.

Se e' vero che l' attivita' di rimessa di danaro deve essere presidiata e monitorata per il tramite di adeguati strumenti di varia natura, se e' vero che in sede di domanda di autorizzazione ciascun IP italiano, compresa Fin.Pet ha dovuto presentare dettagliata relazione in ordine a tali misure di sicurezza e controllo e se, infine e soprattutto , ciascuna transazione di money transfer e' e deve essere processata nel pieno e rigido rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e di limitazione del contante ivi vigenti , allora ci chiediamo quale ratio stia alla base di una norma che sottrae alla vigilanza dell' OAM ossia dell' organo preposto al rispetto di tutti i principi menzionati, soggetti che operano stabilmente in Italia quali agenti in attivita' finanziaria ma per conto di IP esteri.

Si badi bene che le disposizioni in materia di circolazione del contante e di corretta identificazione della clientela non fanno eccezione alcuna. Si estendono a tutti i soggetti che operano in Italia e che compiono transazioni monetarie.

L' art. 4 “ requisiti di professionalita' ” del Decreto in consultazione espressamente impone a ciascun IP italiano e/o intermediario finanziario (se vogliamo copiare dal testo normativo usando la vecchia denominazione attribuita agli attuali IP) l' organizzazione di annuali corsi di aggiornamento per la propria rete di agenti e, nel caso in cui costoro siano organizzati in Societa' di capitali e/o di persone, tale obbligo di partecipazione e' esteso anche ai loro dipendenti e/o collaboratori.

Lo scopo di tali corsi sarebbe costituito dalla necessita' di aggiornamento e informazione in materia di obblighi antiriciclaggio e di corretta identificazione della clientela, nel ribadito rispetto delle originarie disposizioni della Legge 231/2007 .

Ci chiediamo nuovamente, per cio' stesso, quale sia il sostegno giustificativo di tale prescrizione a carico dei soli IP italiani a fronte del fatto che la rete di agenti degli stessi e' costituita da soggetti che operano anche per conto di IP esteri esenti da tale onere.

Ci chiediamo allora se l' esigenza di tutela e presidio contro le eventuali violazioni in materia di antiriciclaggio e di circolazione del danaro contante che oggi hanno subito un così drastico abbattimento della soglia massima consentita, vengano vanificate da una lacuna così grande come quella della mancata previsione dell' estensione degli obblighi di monitoraggio della propria rete agli IP esteri.

Ancora peggio se facciamo delle considerazioni di carattere economico : per quale motivo, ci chiediamo, solo l' IP italiano dovrebbe sostenere costi e oneri necessari all' organizzazione di tali corsi di formazione, che andrebbero a vantaggio anche degli IP esteri proprio perche' , lo ribadiamo , gli agenti operano in regime di plurimandato.

Per quale motivo l' OAM stesso non organizza e predispone, in forma diretta o indiretta che sia, tali attivita' di aggiornamento magari in collaborazione con tutti gli IP operanti in Italia ? Questo sarebbe auspicabile.

Per quale motivo tutti gli IP , italiani ed esteri, sono obbligati alla corretta tenuta dell' Archivio Unico Informatico con le conseguenti comunicazioni periodiche antiriciclaggio se poi solo quelli italiani sono sottoposti alle disposizioni in materia di OAM ?

In sostanza, per concludere, ci sembra che tale esenzione a favore degli IP esteri e ai loro agenti mandatari operanti in Italia, sia non solo palesemente discriminatoria, ma soprattutto, sia in aperta contraddizione con i comuni principi a contrasto delle violazioni antiriciclaggio , di circolazione del contante e di corretta identificazione della clientela che sono alla base dell' attivita' di money transfer.

Se consideriamo la situazione speculare, ossia quella di FinPet che quale IP italiano operera' a breve in Spagna e a seguire entro altri Paesi UE, tramite una rete di agenti in attivita' finanziaria autorizzati e accreditati in loco dalla locale autorita' di vigilanza, secondo un obbligo di rispetto delle disposizioni antiriciclaggio e di circolazione del contante vigenti entro il Paese ospitante, con conseguente obbligo di nomina di un soggetto specificamente deputato alle comunicazioni antiriciclaggio all' Autorita' spagnola di riferimento, allora non comprendiamo per quale motivo non sia vero il contrario secondo una corretta applicazione del principio di reciprocita'.

Se per operare in un Paese estero appartenente alla Comunita' Europea in regime di libera prestazione di servizi abbiamo dovuto preventivamente dare corso ad un' approfondita due diligence

che ci consentisse di comprendere e di adeguarci alle disposizioni vigenti in materia nei vari Paesi che ci ospiteranno, non comprendiamo perché in Italia tale principio debba valere solo parzialmente. Allora o le transazioni di danaro seguono i principi regolatori del solo Paese che ha concesso l' autorizzazione all' IP oppure se devono essere processate nel rispetto delle norme antiriciclaggio localmente vigenti, forzatamente significa che tutti i soggetti a mezzo dei quali l' IP estero con passaporto per l' Italia opera entro il territorio nazionale devono essere sottoposti alla vigilanza e alle disposizioni antiriciclaggio ivi vigenti. Ossia all' Organismo di presidio, l' O.A.M.


Questo il nostro pensiero in materia e queste le criticità che abbiamo ritenuto doveroso rivolgere allo Spettabile Ministero del Tesoro con l' auspicio che per il tramite dei Soggetti a ciò deputati, lo stesso possa portare a termine un' opera di revisione correttiva e integrativa delle pesanti lacune e disparità che il testo in analisi reca in sé.

Soprattutto, alla luce della considerazione vera e reale secondo cui la mancata correzione di tali disparità sarebbe causa di pesanti danni economici e di presenza sul mercato della scrivente azienda che, per ironia della sorte, subirebbe danno proprio dalle stesse Autorità che l' hanno autorizzata nel proprio Paese di costituzione.

Confidando nell' ausilio concreto e nel buon fine della procedura in corso, ringraziamo anticipatamente lo Spettabile Ministero per l' opportunità concessa, restiamo in fiduciosa attesa e porgiamo distinti saluti.

In fede,

Fin.Pet Money Transfer Srl
Il Procuratore



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vestriker', is written over a horizontal dashed line. The signature is fluid and cursive.